

SCHEDA TECNICA DECRETO "SALVA- PRECARI" 2011/2012

D.M. 92/2011

(A cura di Giulio Silvestro e Virna Ricci)

Questi i punti salienti ed i requisiti di accesso in breve:

1. Per accedere al salva precari 2011/2012 è necessario avere avuto un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche o per almeno 180 giorni di servizio in un'unica istituzione scolastica nell'anno scolastico 2010/11 o nel triennio 2008/2011 e non avere avuto incarichi o di aver ottenuto incarico per un numero inferiore di ore cattedra in assenza di posti interi nell'a.s.2011/12.
2. La domanda dovrà essere presentata entro il 2 novembre 2011.
3. Fino alla pubblicazione delle graduatorie, per le chiamate da parte dei dirigenti scolastici, verranno utilizzate le graduatorie di istituto.
4. Oltre alla priorità nelle chiamate per le supplenze temporanee rimane il diritto al punteggio pieno ed all'indennità ordinaria di disoccupazione.

COMMENTO ANALITICO AL DECRETO:

PERSONALE DESTINATARIO E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE (Artt. 1, 2)

Il personale interessato deve aver conseguito, nell'anno scolastico **2010/2011 o nel triennio 2008/2011 nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o , attraverso le graduatorie d'istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un'unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali** , per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie provinciali ad esaurimento per il personale docente ed alle graduatorie permanenti per il personale ATA. Il personale in questione deve essere inserito nelle Graduatorie ad esaurimento vigenti nell'a.s. 2011/2012.

Tale tipologia di personale deve essersi trovato, nella condizione di non poter ottenere, per l'anno scolastico 2011/2012, alcuna nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto (in **assenza di disponibilità di cattedre o posti interi**).

Rimangono esclusi, ovviamente, dai benefici coloro che, nell'anno scolastico 2011/2012, rinuncino ad una supplenza annuale o fino al termine delle lezioni, conferita per **intero orario nell'ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto**.

Deve presentare domanda il personale che ha i requisiti richiesti indicati nel **D.M. 92 del 12/10/2011**, indipendentemente dall'essere stato incluso negli elenchi prioritari del 2010/2011 purché inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2011/2012 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004.

Il personale già presente negli elenchi prioritari dell'anno scolastico 2010/2011 deve necessariamente presentare nuova istanza.

L'istanza deve essere presentata entro il 2 novembre 2011, dichiarando la propria disponibilità ed utilizzando il modello allegato, all'istituzione scolastica in cui è stato prestato servizio nell'a.s. 2010/2011 o nell'ultimo anno del triennio utile, e va indirizzata ad uno degli Uffici seguenti:

- alla sede Territoriale dell'ufficio Scolastico Regionale in cui si è inseriti nella graduatoria ad esaurimento, per i docenti e, nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quelle provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 per il personale ATA, anche ai fini del completamento d'orario qualora sia stato stipulato, nell'anno scolastico 2011/2012, contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto.

- alla sede Territoriale dell'ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria di circolo o istituto si è inseriti per l'a.s. 2011/2012.

La priorità spetta per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il beneficiario è iscritto nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o di istituto. Detta precedenza è riconosciuta, secondo l'ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d'orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto.

Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l'interessato ha prestato utilmente servizio nell'anno scolastico 2010/2011 o nell'ultimo

anno di servizio prestato nel triennio 2008/11 oppure, in alternativa, su indicazione dell'interessato, sul posto, classe di concorso o profilo per il quale abbia effettivamente prestato servizio nell'a. s. 2011/12.

Il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle graduatorie provinciali a esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n.75 e n. 35 del 24 marzo-2004, ha diritto all'attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell'anno scolastico 2010/2011 oppure nell'ultimo anno di servizio svolto nel triennio 2008/11, da utilizzare in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l'inserimento in esse.

Il numero di distretti provinciali per i quali presentare la domanda è in funzione della grandezza della provincia stessa:

- almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5;

- almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10;
- almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16;
- almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti maggiore di 16.

Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell'infanzia e primaria, può essere indicato 1 solo distretto nell'ambito di quelli prescelti.

COSTITUZIONE ELENCHI PRIORITARI (art. 3)

Coloro che , avendone i requisiti, presenteranno domanda di inclusione, saranno inseriti in elenchi provinciali o sub-provinciali. Tali elenchi saranno divisi per tipologia di posto, per classe di concorso o per profilo professionale.

L'ordine di inserimento sarà determinato:

- **per i docenti, tenendo conto della posizione occupata nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza, rispettando la fascia, i punteggi e le eventuali precedenzae possedute;**
- **per il personale A.T.A., tenendo conto della posizione occupata nelle graduatorie permanenti ed in subordine nelle graduatorie ad esaurimento.**

Le convocazioni da parte delle scuole saranno facilitate dall'utilizzo di procedure informatiche che evidenzieranno lo stato di occupazione o di disoccupazione degli aspiranti. Pertanto, tutte le scuole, dovranno registrare tempestivamente, sia i contratti di supplenza stipulati che le rinunce immotivate o ingiustificate relative all' a.s. 2011-2012.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti del personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia e in qualunque posto o classe di concorso o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2011.

PROGETTI REGIONALI (art. 4)

Come previsto dall'art. 1 della L. n.167/2009, coloro che hanno titolo all'inclusione negli elenchi prioritari, possono dichiarare la disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni in convenzione con gli Uffici scolastici regionali.

Tale dichiarazione è diretta all' U.S.R. e, come la domanda di inclusione negli elenchi prioritari, va presentata entro il 2 novembre 2011 o presso la scuola nella quale si è prestato servizio nell'a.s. 2010-2011 o nell'ultimo anno relativo al triennio 2008/2011 attenendosi alle modalità di presentazione stabilite a livello periferico.

Chi, senza valido motivo, rinuncia all'offerta di partecipare al progetto regionale, decade dal diritto a percepire l'indennità di disoccupazione.

Il personale docente inserito a pieno titolo per l'a.s. 2011/2012 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, partecipando a progetti regionali, ha diritto alla valutazione dell'intero anno di servizio.

Il personale A.T.A. inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti (D.L.vo n. 297/1994 art. 554), nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ha diritto allo stesso punteggio ottenuto nell'anno scolastico precedente.

Al personale docente educativo ed A.T.A. che partecipa ai progetti regionali non inserito negli elenchi prioritari, spetta il punteggio commisurato alla durata del progetto cui partecipa.

MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI ELENCHI - ACCETTAZIONI E RINUNCE (art. 5)

Ai sensi del D. M. n. 92 del 12/10/2011, l'aspirante inserito negli elenchi prioritari è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza nell'ambito delle preferenze espresse nella domanda. Sono esclusi dall'obbligo solo coloro che sono impiegati in supplenze di durata sino a 10 giorni conferite nella scuola dell'infanzia o primaria.

La rinuncia immotivata o ingiustificata comporta la decadenza dal diritto ad essere convocato da elenchi prioritari per ulteriori proposte di contratto da elenchi, la perdita del diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'anno scolastico (tranne quello maturato in seguito a servizio effettivamente svolto nell'a.s. 2011/12)) e la perdita del diritto all'indennità di disoccupazione eventualmente percepita.

Non c'è penalizzazione per il personale che rinunci ad una supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o un incarico fino al termine delle attività didattiche (che si sia reso disponibile successivamente) o un incarico su progetto regionale.

Non c'è inoltre penalizzazione per una rinuncia, se si è già impegnati in una supplenza temporanea conferita attraverso le graduatorie di circolo o di istituto.

E' consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all'indennità di disoccupazione al momento spettante.

Ad esempio: nel caso l'indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell'anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore.

Il personale impegnato nella scuola dell'infanzia o primaria per supplenze fino a 10 giorni deve essere convocato in caso di supplenze di durata superiore.

VALIDITA' ELENCHI PRIORITARI (art. 6)

Quanto stabilito nel D. M. n. 92 del 12/10/2011 ha validità a partire dalla data di diffusione degli elenchi prioritari.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel nuovo decreto, si fa riferimento ai regolamenti per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed A.T.A. (D.M. n. 131/2007 e D.M. n. 430/2000).

ELENCHI PRIORITARI

Beneficiari	Il personale che ha conseguito, nell'anno scolastico 2010/2011, o nel triennio 2008/2011, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o, attraverso le graduatorie d'istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un'unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie ad esaurimento attualmente vigente per l'A.S. 2010/2011 per il personale docente, educativo ed ATA. Il personale in questione deve essere inserito nelle Graduatorie ad esaurimento 2011/2012.
Formazione	Gli elenchi sono provinciali o sub-provinciali e sono formati, per il personale docente, tenendo conto dell'ordine di inserimento nella graduatoria ad esaurimento (fascia, punteggi, precedenza); per il personale A.T.A., tenendo conto dell'ordine di inserimento nella graduatoria permanente o ad esaurimento.
Modalità utilizzo	di Va accettata qualunque proposta derivante da convocazione dagli elenchi prioritari nei distretti indicati. La partecipazione a progetti regionali specifici non permette di accettare supplenze temporanee la cui convocazione avviene attraverso gli elenchi prioritari. Chi è impegnato in supplenze fino a 10 giorni (scuola dell'infanzia o primaria) va convocato per supplenze di durata superiore.
Penalità	La rinuncia immotivata o ingiustificata comporta l'impossibilità ad essere riconvocato dagli elenchi prioritari, la perdita del diritto alla valutazione annuale del servizio nonché del diritto all'indennità di disoccupazione. Non è penalizzato: <ul style="list-style-type: none"> • chi rinuncia ad una supplenza per accettare incarico annuale o al termine delle attività didattiche o incarico su progetto regionale specifico; • chi rinuncia in quanto l'indennità di disoccupazione cui al momento si ha diritto è superiore al trattamento stipendiale spettante con l'accettazione dell'incarico; • chi è già impegnato nella scuola dell'infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni.

PROGETTI REGIONALI

Requisiti scadenza	e Vi possono accedere, a richiesta, coloro che hanno i requisiti per presentare l'istanza di inserimento negli elenchi prioritari. La scadenza della dichiarazione è fissata al 2/11/2011 e va presentata presso la scuola di servizio dell'a. s. 2010/2011 o presso l'ultima scuola nella quale si è prestato servizio nel triennio 2008/2011 secondo le modalità previste.
Valutazione	La partecipazione al progetto dà diritto alla valutazione dell'intero anno di servizio per i docenti ed allo stesso punteggio ottenuto nell'a.s. precedente per il personale A.T.A.
Rinuncia	La rinuncia immotivata comporta la decadenza a percepire l'indennità

	di disoccupazione spettante.
--	------------------------------